

## REGOLAMENTO DEL TRIBUNALE ARBITRALE OAD FCT (RTA)

In applicazione dell'art. 18 lett. b) degli statuti, l'Assemblea Generale dei soci approva il presente regolamento del Tribunale Arbitrale.

### A. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1  
Sede del  
Tribunale  
Arbitrale** La sede del Tribunale Arbitrale è Lugano. Le udienze possono tenersi anche altrove.
- Art. 2  
Obbligo di  
riservatezza** <sup>1</sup> L'arbitrato, secondo il presente regolamento, è confidenziale. Tutte le persone che partecipano all'arbitrato ed in particolare le parti, i loro avvocati, gli arbitri, gli esperti s'impegnano a non divulgare a terzi fatti o altri elementi riguardanti la procedura arbitrale.
- <sup>2</sup> Resta riservato l'obbligo di informazione verso la FINMA.
- Art. 3  
Notifiche** Le sentenze, le ordinanze e ogni altra comunicazione del Tribunale Arbitrale come pure del Comitato Direttivo sono notificate alle parti all'indirizzo menzionato nella procedura d'arbitrato o agli indirizzi indicati posteriormente.
- Art. 4  
Termini** I termini fissati dal Tribunale Arbitrale sono prorogati da quest'ultimo.

## B. PROCEDURA

- Art. 5**                   1 In caso di contestazione da parte di un affiliato su una decisione adottata dal Comitato Direttivo, e che ha per destinatario l'affiliato stesso, è data facoltà di ricorrere al Tribunale Arbitrale entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. Compiti del Tribunale Arbitrale sono:
- a) vagliare la decisione del Comitato Direttivo;
  - b) assegnare alle parti un termine di trenta giorni per la presentazione delle proprie osservazioni, termine che può essere prorogato di ulteriori 30 giorni su istanza motivata delle parti;
  - c) esaminare gli atti. E' riservata al Tribunale Arbitrale la facoltà di convocare le parti;
  - d) emettere il lodo arbitrale.
- 2 Il candidato al quale è stata rifiutata l'affiliazione ha diritto di adire il Tribunale Arbitrale entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- Art. 5bis**  
**Tentativo di conciliazione**
- 1 Il Presidente del Tribunale Arbitrale, non appena ricevuto l'atto di ricorso, può se lo ritiene opportuno, fissare un'udienza di conciliazione.
- 2 Le parti vengono citate e comparire personalmente all'udienza di conciliazione.
- 3 All'udienza di conciliazione il presidente del Tribunale Arbitrale, dopo aver interrogato le parti sulle ragioni di fatto e di diritto, cerca di conciliarle formulando, se del caso, una proposta di conciliazione che verrà messa a verbale.
- 4 L'esperimento di conciliazione può essere rinnovato durante la procedura fino all'emissione del lodo arbitrale.
5. Il tentativo di conciliazione è escluso nei seguenti casi:
- a) decisione di esclusione di un affiliato;
  - b) rifiuto di affiliazione;
  - c) sanzioni pecuniarie superiori ai franchi 10'000.-.
- Art. 6.**                   Resta riservata alle parti la facoltà di avvalersi dei mezzi che ritiene opportuni alla sua difesa, previsti per analogia dal Codice di Procedura Civile Ticinese.
- Art. 7**  
**Ricusa**                   Ogni membro del Tribunale Arbitrale può essere ruscato nel caso in cui vi sia un manifesto conflitto di interessi tra le parti e il membro del Tribunale Arbitrale.

---

<b>Art. 8</b>	Se un membro del Tribunale Arbitrale viene ricusato il suo posto viene preso dal supplente.
<b>Art. 9 Contumacia</b>	Se il ricorrente si rifiuta o s'astiene dal partecipare alla procedura iniziata dal Tribunale Arbitrale, la stessa ha luogo nonostante il rifiuto o l'astensione.
<b>Art. 10 Assistenza Legale</b>	<sup>1</sup> Ogni parte ha il diritto di essere assistita da un patrocinatore di sua scelta.
<b>Remunerazione</b>	<sup>2</sup> La tariffa massima che può essere riconosciuta al patrocinatore delle parti è pari a quella del gratuito patrocinio nell'assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale (art. 36 LTG).
<b>Art. 11 Emissione della sentenza</b>	<sup>1</sup> Il Tribunale Arbitrale delibera senza la presenza delle parti e decide a maggioranza semplice dei voti. In assenza della maggioranza semplice dei voti, il presidente del Tribunale Arbitrale decide da solo.  <sup>2</sup> La sentenza deve essere firmata dai membri del Tribunale Arbitrale.
<b>Art. 12 Intimazione della sentenza</b>	<sup>1</sup> La sentenza viene intimata per lettera raccomandata all'indirizzo noto del ricorrente.  <sup>2</sup> Una copia della sentenza viene inviata al Comitato Direttivo. Una copia della sentenza resta agli atti del Tribunale Arbitrale.
<b>Art. 13 Conservazione dei documenti</b>	Tutti i documenti della procedura arbitrale devono essere conservati per un periodo di dieci anni.
<b>Art. 14 Procedura di ricorso</b>	La procedura ed il ricorso sono disciplinati dal Concordato intercantonale sull'arbitrato.

### C. SPESE

<b>Art. 15 Spese</b>	Le spese d'arbitrato, che comprendono gli emolumenti, e gli esborsi del Comitato Direttivo così come gli onorari e le spese del Tribunale Arbitrale, sono definiti nel relativo Regolamento Tariffario dell'associazione. Ad eccezione della remunerazione dei patrocinatori fissata nell'art. 10 cpv. 2 del presente regolamento.
--------------------------	--

Il presente Regolamento è stato emanato in data 12 marzo 2004 e modificato il 4 giugno 2009 dall'assemblea generale dei soci . La sua entrata in vigore è immediata.

**Per l'OAD FCT**

**Massimo Tognola**  
**Presidente**

**Luca Confalonieri**  
**Segretario di comitato**